

Per ogni figlio fino agli otto anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi.

Complessivamente i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi.

Solo al padre è data la possibilità, per incentivare il padre lavoratore ad occuparsi dei figli, di fruizione di un ulteriore mese di congedo, arrivando a 7 mesi, se si giova di un periodo di congedo parentale, frazionato o continuativo, non inferiore a tre mesi.

In questa ipotesi il periodo complessivo tra i due genitori diventa 11 mesi.

I genitori possono fruire del congedo anche contemporaneamente.

Il padre inoltre, può usufruire del congedo parentale fin dalla nascita del figlio, mentre la madre è in congedo obbligatorio.

Se c'è un genitore unico, questi può usufruire di un periodo di congedo di 10 mesi.

### **Trattamento economico e previdenziale**

I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del terzo anno del figlio.

Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa

Per tutti gli altri periodi di congedo fruiti oltre i sei mesi entro i tre anni oppure dai tre anni fino al compimento dell'ottavo anno, del figlio l'indennità è dovuta solo se il proprio reddito personale annuo non sia superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

- Per il 2006: € 13.896,35 annui

Questi periodi, anche se non si percepisce l'indennità, vengono accreditati figurativamente prendendo a riferimento una retribuzione pari a al 200% dell'importo dell'assegno sociale.

- Per il 2006: € 9.924,72 proporzionato ai periodi di astensione.

Viene data ai fini pensionistici la possibilità di integrazione contributiva tramite riscatto o versamenti volontari.